



# **COMUNE DI GIUNGANO**

**Provincia di Salerno**

## **Regolamento per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi per il recupero ed il risanamento di immobili ricadenti nel Comune di Giungano**

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 27.09.2012  
In vigore dal 27.09.2012

<b>REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI CONCESSI PER IL RECUPERO ED IL RISANAMENTO DI IMMOBILI RICADENTI NEL COMUNE DI GIUNGANO</b>
--

**Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito per il recupero edilizio degli immobili ricadenti nel Comune di Giungano, da attuarsi mediante manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

**Articolo 2 - Beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le persone fisiche, le persone giuridiche e le attività commerciali e artigianali che intendono effettuare in prevalenza interventi edilizi regolarmente autorizzati di ristrutturazione, manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne degli immobili di cui all'art.1, occupati dai proprietari e/o affittuari con regolare contratto di locazione.

**Articolo 3 - Contributi**

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale iscrive in bilancio una specifica disponibilità finanziaria, il cui stanziamento sarà utilizzato ai fini dell'erogazione dei contributi in conto interessi.
2. L'ammissione ai contributi sarà concordata tenendo conto delle somme specificamente stabilite nel bilancio di previsione di spesa.
3. Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto in ragione dell'1% annuo per tutta la durata del finanziamento dell'importo massimo di € 20.000,00 e della durata massima di anni cinque.

**Articolo 4 - Banche convenzionate**

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art.3, l'Ente adotta apposita convenzione con un Istituto di Credito, da individuarsi secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006. A ciò provvederà il Servizio Finanziario.
2. Mediante la convenzione di cui al precedente comma saranno stabiliti i termini e le condizioni regolanti i rapporti finanziari tra l'Amministrazione Comunale e l'istituto mutuante secondo le disposizioni del presente Regolamento

**Articolo 5 - Istruttoria**

1. I soggetti richiedenti dovranno presentare apposita istanza all'Istituto di credito convenzionato al quale spetta la decisione insindacabile sulla concessione del finanziamento.
2. Gli stessi richiedenti dovranno successivamente inoltrare domanda in bollo indirizzata al Sindaco alla quale allegare i seguenti documenti:
  - documento comprovante la proprietà dell'immobile e/o regolare contratto di locazione con atto di assenso del proprietario;
  - computo metrico estimativo dei lavori da eseguire;
  - relazione generale descrittiva degli interventi con allegata idonea documentazione foto ad individuare grafica;
  - copia del PdC (ove necessario) o SCIA relativa ai lavori da eseguire sull'immobile;
  - assenso dell'Istituto mutuante alla concessione del finanziamento con la specifica dell'ammontare del finanziamento stesso e della durata del mutuo.

3. L'Ufficio Tecnico comunale procede all'esame dell'ammissibilità delle istanze, sotto il profilo tecnico, dando priorità alle richieste di contributi per il recupero edilizio a fini abitativi.
4. L'Ufficio Tecnico, a proprio insindacabile giudizio, valuterà il progetto di recupero edilizio, l'impatto sulla costruzione esistente, la coerenza con i materiali ed i colori del contesto circostante.
5. L'esame dell'istanza dovrà concludersi nel termine di 45 giorni dalla presentazione della completa documentazione, con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità sotto il profilo tecnico a contributo. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, per l'acquisizione di documentazione relativa a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. L'atto di assenso alla concessione del contributo viene formalizzato con determinazione, la quale diviene esecutiva con il visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/000.
6. Le istanze giudicate ammissibili dall'Ufficio Tecnico comunale saranno ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione e il relativo assenso divenuto esecutivo sarà trasmesso tempestivamente all'Istituto di Credito convenzionato.
7. L'Istituto di credito provvederà all'istruzione e conservazione degli atti consequenziali, nonché alla comunicazione all'Ufficio Ragioneria del Comune della definizione del finanziamento, delle condizioni contrattuali ed il relativo piano di ammortamento.

#### **Articolo 6 – Obblighi dei beneficiari**

1. Qualora il beneficiario estingua il mutuo anticipatamente, il Comune rimane sollevato dall'obbligo di corrispondere all'Istituto di credito mutuante le successive annualità di interessi passivi a proprio carico.
2. I beneficiari si obbligano a realizzare i lavori entro il termine massimo previsto dai titoli autorizzativi (PdC o SCIA) senza possibilità di proroga.
3. Non ottemperando, il Comune dovrà esperire ogni azione, anche in sede giudiziaria, per il recupero dell'intero contributo concesso.

#### **Articolo 7 – Decadenza del contributo o revoca del finanziamento**

1. Qualora l'Istituto di credito ravvisi l'opportunità di revocare il finanziamento comunicherà tale intenzione al Comune.
2. Resta salva la facoltà di revoca immediata da parte dell'Istituto di credito, con contestuale avviso al Comune, quando ricorrano ipotesi di giusta causa di recesso.
3. Il beneficiario comunicherà al Comune l'avvenuta esecuzione del recupero edilizio entro 15 giorni dal termine dei lavori.
4. Il Comune verificherà l'effettiva esecuzione dell'intervento di recupero previsto nella richiesta di contributo.
5. In difetto, il destinatario del finanziamento dovrà restituire il contributo fino a quel momento riconosciuto sull'operazione.
6. L'Istituto di Credito, d'intesa con il Comune, revocherà il contributo oltre che per le motivazioni di cui sopra anche per la destinazione del finanziamento a scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.